

# SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

N. 2883

## DISEGNO DI LEGGE

**presentato dal Ministro degli affari esteri**

(FRATTINI)

**di concerto col Ministro dell'economia e delle finanze**

(TREMONTI)

**col Ministro delle attività produttive**

(MARZANO)

**col Ministro delle infrastrutture e dei trasporti**

(LUNARDI)

**e col Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca**

(MORATTI)

(V. Stampato Camera n. 4596)

*approvato dalla Camera dei deputati il 1° aprile 2004*

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 2 aprile 2004*

---

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della  
Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica araba  
siriana in materia di collaborazione turistica, fatto a Roma il  
20 febbraio 2002

---

**DISEGNO DI LEGGE**  

---

## Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica araba siriana in materia di collaborazione turistica, fatto a Roma il 20 febbraio 2002.

## Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 6 dell'Accordo stesso.

## Art. 3.

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono all'attuazione e all'esecuzione dell'Accordo di cui all'articolo 1, ai sensi dell'articolo 6, commi 1 e 5, della legge 5 giugno 2003, n. 131, nei limiti delle risorse di cui all'articolo 4, e danno comunicazione delle misure adottate o che intendano adottare entro il 30 giugno di ogni anno al Ministero degli affari esteri.

## Art. 4.

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di 51.670 euro per l'anno 2004, di 44.510 euro per l'anno 2005 e di 51.670 euro annui a decorrere dall'anno 2006. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio

triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

#### Art. 5.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

## ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ARABA SIRIANA IN MATERIA DI COLLABORAZIONE TURISTICA

Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica Araba Siriana, d'ora in avanti denominati le "Parti",

DESIDEROSI di stabilire una più stretta collaborazione nel settore del turismo,

CONSAPEVOLI dell'importanza del turismo non solo nello sviluppo dell'economia di entrambi i Paesi, ma anche nello sviluppo dei legami di amicizia fra di loro,

HANNO convenuto quanto segue:

### Articolo 1

Con il presente Accordo le Parti si impegnano ad intraprendere tutti i passi necessari per rafforzare e sviluppare le relazioni turistiche tra i due Paesi e, in particolare, a:

- a) promuovere il turismo tra i due Paesi, con tutti i mezzi di trasporto e di comunicazione;
- b) fornire la necessaria assistenza alle imprese di trasporto presso di essi accreditate ed accettate, alle imprese turistiche, alle agenzie di viaggio e alle "organizzazioni popolari" (organizzazioni senza scopo di lucro) in entrambi i Paesi;
- c) promuovere gruppi turistici organizzati da agenzie di viaggio ed altre organizzazioni, con il fine di partecipare ad eventi culturali e sportivi e ad esposizioni commerciali dedicando la massima attenzione al turismo giovanile;

- d) incoraggiare mostre, lo scambio di pubblicazioni, la distribuzione di audiovisivi e di tutti gli strumenti di comunicazione al fine di sviluppare il turismo tra i due Paesi.

## Articolo 2

Al fine di incrementare lo scambio di esperienze e di metodologie nel settore dello sviluppo turistico, entrambe le Parti collaboreranno nello scambio di:

- a) esperti nel settore turistico;
- b) ricerche e statistiche, come pure ogni altra informazione relativa al turismo nazionale ed internazionale.

## Articolo 3

Entrambe le Parti sottolineano l'importanza della qualificazione e della formazione delle risorse umane impegnate a vario titolo nel settore turistico e dell'ospitalità.

Entrambe le Parti si scambieranno informazioni nel settore della formazione professionale al fine di favorire lo scambio di operatori turistici nelle aree di reciproco interesse.

## Articolo 4

Entrambe le parti collaboreranno nei settori dello sviluppo e degli investimenti turistici, nonché nello scambio delle loro rispettive legislazioni nazionali sugli investimenti.

## Articolo 5

I Rappresentanti di entrambe le Parti si incontreranno almeno una volta all'anno, alternativamente nei due Paesi, per considerare le procedure da adottare per conseguire gli scopi del presente Accordo e per organizzare scambi turistici e bozze di raccomandazioni da presentare alle competenti Autorità, in una data concordata tra loro, tenendo in considerazione le disponibilità finanziarie di ognuna delle Parti.

## Articolo 6

Il presente Accordo entrerà in vigore trenta giorni dopo la data dell'ultima delle due notifiche con cui le Parti si saranno ufficialmente comunicate l'avvenuto completamento delle rispettive procedure interne di ratifica.


## Articolo 7

Il presente Accordo rimarrà in vigore per un periodo di cinque anni e potrà essere tacitamente rinnovato anno per anno, salvo denuncia di ognuna delle Parti Contraenti, tramite notifica scritta per le vie diplomatiche, sei mesi prima della data di scadenza.


IN FEDE di che i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.

FATTO A *Roma* ..... il *20 febbraio 2002* ..... in due originali in italiano, arabo ed inglese, tutti i testi facenti ugualmente fede. In caso di divergenza d'interpretazione, farà fede il testo in lingua inglese.

PER IL GOVERNO DELLA  
REPUBBLICA ITALIANA



PER IL GOVERNO DELLA  
REPUBBLICA ARABA SIRIANA



Servizio del Contenzioso Diplomatico  
dei Trattati e degli Affari Legislativi



per copia conforme  
*de Mazi*

**AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT  
OF THE ITALIAN REPUBLIC AND THE GOVERNMENT  
OF THE SYRIAN ARAB REPUBLIC  
ON COLLABORATION IN THE FIELD OF TOURISM**

The Government of the Italian Republic and the Government of the Syrian Arab Republic, hereinafter denominated the "Parties",

WISHING to establish a closer collaboration in the field of tourism,

AWARE of the importance played by tourism not only in the development of the economy of both Countries, but also in the development of the ties of friendship existing between them,

HAVE agreed as follows:

**Article 1**

The Parties hereby commit themselves to take all necessary steps to strengthen and develop tourist relations between the two Countries and, in particular:

- (a) to promote tourism between the two Countries, through all means of transport and communication;
- (b) to provide the necessary assistance to transport companies accredited with and accepted by them, tourist companies, tourist travel companies and "popular organisations" (non - profit organisations) in both Countries;
- (c) to promote organised tourist groups by travel companies and other organisations, with a view to participate in cultural and sports events and commercial exhibitions, giving the utmost attention to youth tourism;
- (d) to foster exhibitions, the exchange of printed materials, the dissemination of audiovisuals and all media in order to develop tourism between the two Countries.

### Article 2

In order to increase the exchange of experiences and methodologies in the field of tourism development, both Parties shall collaborate in the exchange of:

- (a) experts in the tourism sector;
- (b) research and statistics, as well as other information connected with domestic and foreign tourism.

### Article 3

Both Parties underline the importance of qualification and training of human resources working in their different capacities in the field of tourism and hospitality.

Both Parties shall exchange information in the field of vocational training, with a view to favouring the exchange of tourism operators in the fields of mutual interest.

### Article 4

Both Parties shall collaborate in the fields of tourism development and investment, as well as in the exchange of their respective domestic legislation on investment.

### Article 5

Representatives of both Parties shall meet at least once a year, alternatively in the two Countries, to consider the procedures to be adopted in order to attain the purposes under this Agreement, as well as to arrange tourism exchanges and draft recommendations to be submitted to the competent Authorities, at a date agreed upon between them, taking into consideration the budgetary allotment of each respective Party.



## Article 6

This Agreement shall enter into force thirty days after the date of the latest of the two notifications through which the Parties shall officially notify the completion of their internal ratification procedures.


## Article 7

This Agreement shall remain into force for a period of five years, and can be tacitly renewed each year unless either Contracting Party denounces it through the diplomatic channels with a written notice six months before its expiry date.

IN WITNESS THEREOF the undersigned Representatives, duly authorised thereto by their respective Governments, signed the present Agreement.

DONE AT *Rome* ..... in *20<sup>th</sup> February 2002* ..... in two originals in the Italian, Arabic and English languages, all texts being equally authentic. In case of divergent interpretation, the English text will prevail.

FOR THE GOVERNMENT  
OF THE ITALIAN REPUBLIC



FOR THE GOVERNMENT  
OF THE ARAB REPUBLIC OF SYRIA

